



# Comune di Taormina

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 91 del reg.</b> <b>Data 30/12/2017</b>	<b>OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 797/17 del 26.01.2017 emessa nel giudizio TELECOM ITALIA S.P.A. contro COMUNE DI TAORMINA.</b>
---	--

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20

Presenti n. 10

In carica n. 20

Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.

La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.

Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 34° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

**OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 797/17 del 26.01.2017 emessa nel giudizio TELECOM ITALIA S.P.A. contro COMUNE DI TAORMINA.**

Premesso che la società TELECOM ITALIA S.P.A. ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina per l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 29520120037047244 emesso dal Comune di Taormina e relativo alla tassa per i rifiuti solidi urbani (anno 2012) dell'immobile sito in Via Damiano Rosso;

che in data 13/04/2017, prot. com.le n. 8339, è stata notificata a questo Comune la Sentenza esecutiva n. 797/10/17 del 26.01.2017, depositata in Cancelleria il 06.02.2017, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Messina

- a) ha accolto il ricorso della TELECOM ITALIA S.P.A ed annullato l'atto impugnato;
- b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre gli accessori di legge;

Considerato che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;
- le spese di lite da rifondere alla TELECOM ITALIA S.P.A ammontano complessivamente ad € 507,52, sulla base della seguente specifica:

► spese di giudizio	€	400,00
► C.P.A. 4% (su € 400,00)	€	16,00
► Iva 22% (su € 416,00)	€	91,52

**totale complessivo € 507,52.**

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

*Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c)ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d)procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;  
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio

- esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
  - il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
  - attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

#### PROPONE

1. di riconoscere, a favore della società TELECOM ITALIA S.P.A ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 507,52, scaturente dalla sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 797/10/17 del 26.01.2017, depositata in Cancelleria il 06.02.2017;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

  
IL SINDACO  
Dott. Eligio Giardina



RACCOMANDATA A.R.

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0008339 del 13/04/2017

AREA AMMINISTRATIVA  
AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
III SERVIZIO AFFARI LEGALI

Spett.le  
Comune di Taormina  
Corso Umberto n. 146  
98039 Taormina (ME)

Prot. n. 293097-P

AFC.FGP.IIC

Torino,

14 APR. 2017

**Esecuzione sentenza n. 797/10/17 della CTP di Messina - Richiesta di pagamento spese di lite e restituzione somme indebitamente rimosse in pendenza di giudizio.**

In riferimento all'oggetto, la scrivente Telecom Italia S.p.A., in esecuzione della sentenza n. 797/10/17, emessa in data 26 gennaio 2017 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, sezione 10, e depositata in data 6 febbraio 2017, (allegato 1 - copia sentenza), formalizza la richiesta di pagamento delle spese processuali.

La CTP di Messina ha accolto il ricorso ritualmente proposto (R.G.R. 5513/2012) da Telecom Italia per l'annullamento dell'avviso di pagamento n. 29520120037047244 emesso dal Comune di Taormina per TARSU anno 2012, ed ha condannato il suddetto ente al pagamento delle spese di lite per euro 400,00.

Nonostante l'illegittimità del tributo, nelle more del giudizio, è stata notificata a Telecom Italia la cartella di pagamento n. 06820140023634006000 (allegato 2 - copia cartella) regolarmente liquidata per complessivi euro 2.505,00 (allegato 3 - copia quietanza).

Alla luce della sentenza emessa da parte della Commissione Provinciale Tributaria di Messina, considerato l'obbligo di restituzione di cui all'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 546/92, Vi invitiamo a voler provvedere al pagamento delle spese di lite per euro 400,00 ed al rimborso dell'importo indebitamente riscosso pari ad euro 2.505,00 (totale euro 2.905,00), tramite bonifico sul conto corrente bancario n. 100000069845, intestato a Telecom Italia S.p.A., IBAN IT 04 H 03069 01000 100000069845 - Banca Intesa San Paolo - Sede di Torino - Piazza San Carlo, 156.

Per i contatti del caso Vi preghiamo di voler fare riferimento al dott. Angelo Lo Iacono, numero telefonico 091 6046316 (fax 06 41863270, e-mail: [angelo.loiacono@telecomitalia.it](mailto:angelo.loiacono@telecomitalia.it)).

Distinti saluti.

TELECOMITALIA S.p.A.

Enrico Galasso

Allegato 1



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE**  
**DI MESSINA**

**SEZIONE 10**

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                |                   |                              |
|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>PUGLISI</b> | <b>GIOACCHINO</b> | <b>Presidente e Relatore</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>BLATTI</b>  | <b>CARMELO</b>    | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> | <b>SAMPERI</b> | <b>MARIO</b>      | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> |                |                   |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 5513/2012  
spedito il 08/11/2012
- avverso AVVISO PAGAMENT n° 28520120037047244 TARSU/TIA 2012  
contro:  
**COMUNE DI TAORMINA**  
difeso da:  
**PETRINO AGATA**  
**VIA UMBERTO N.160 95013 FIUMEFREDDO DI SICILIA**

**proposto dal ricorrente:**  
**TELECOM ITALIA SPA**  
**PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123 MILANO MI**

**difeso da:**  
**GALASSO ENRICO**  
**PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20100 MILANO MI**

**SEZIONE**

**N° 10**

**REG.GENERALE**

**N° 5513/2012**

**UDIENZA DEL**

**28/01/2017 ore 11:00**

**N°**

797/10117  
PRONUNCIATA IL:  
26/01/17

**DEPOSITATA IN**  
**SEGRETARIA IL**

06/02/17  
Il Segretario



COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI MESSINA

SEZIONE N.10  
UDIENZA DEL 26/01/2017 ORE 11.00  
REG. GENERALE N. 5513/2012

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 13/11/2012, iscritto nel R.G.R. al n. 5513/12, ritualmente notificato al Comune di Taormina, la Telecom Italia S.p.a. impugnava l'avviso di pagamento della tassa rifiuti solidi urbani per l'immobile di mq.450, sito in Via Damiano Rosso, per l'anno 2012.

Il ricorrente ecceplva l'illegittimità dell'atto impugnato in mancanza della notifica del prodromico atto di accertamento, che nel caso avrebbe dovuto rettificare la denuncia di esclusione dal pagamento della TARSU per l'immobile in questione e la nullità dell'atto per carenza di motivazione e prova.

Ecceplva, altresì, l'illegittimità della pretesa per falsa applicazione di legge, poiché l'immobile sottoposto al pagamento della TARSU è adibito a centrale telefonica non presidiata, ove non si producono rifiuti solidi urbani e quindi non soggetto alla tassa. Fa presente di avere richiesto nei termini di legge l'esclusione dalla tassazione, non tenuta in considerazione dall'ente impositore.

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato con la condanna di controparte alle spese del giudizio.

Il Comune di Taormina si costituisce in giudizio con atto depositato in data 09/01/2013, e contesta integralmente le eccezioni contenute nel ricorso. Rileva che dagli atti d'ufficio non risulta alcuna comunicazione della società ricorrente con cui si chiede la non applicazione della tassa sull'immobile in questione perché improduttiva di rifiuti. Chiede il rigetto del ricorso poiché manifestamente infondato.

La società Telecom Italia Spa deposita in data 13/02/2015 una memoria illustrativa con la quale contesta l'atto di controdeduzioni del Comune di Taormina e ribadisce le proprie ragioni. Chiede che venga dichiarata l'efficacia del giudicato intercorso (sentenza n.2362/01/14 del 25.02.2014) avente oggetto la stessa identica pretesa avanzato dal Comune di Taormina riferita allo stesso immobile e riferita l'anno d'imposizione 2010.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In data odierna, il Collegio, riunitosi in Camera di Consiglio, esaminati gli atti, udito il Relatore, osserva quanto segue.

Il motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti, ai sensi dell'art.62, comma 1, del d.lgs. 507/1993, la TARSU è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con l'esclusione delle aree scoperte che costituiscono pertinenze di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. L'applicazione della tassa non è correlata all'abitabilità, bensì alla potenzialità di produrre rifiuti; pertanto, se i locali sono potenzialmente in grado di produrre rifiuti, la tassa va applicata.

Il contribuente può, tuttavia, fornire la prova che si tratti di locali rientranti nelle previsioni dell'art.62, comma 2, del d.lgs 507/93, secondo il quale *"non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di*

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
PROVINCIALE DI MESSINA

SEZIONE N.10  
UDIENZA DEL 26/01/2017 ORE 11.00  
REG. GENERALE N. 5513/2012

*variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione".*

Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n.95/E del 22/06/1994, annovera tra tali fattispecie, i luoghi impraticabili o interclusi, oppure occupati da attrezzature che escludono, di per sé, la produzione di rifiuti in quanto la presenza dell'uomo è sporadica o manca del tutto, come accade per l'appunto per le centrali termiche o telefoniche.

Per di più, la società risulta avere adempiuto ai propri obblighi con la presentazione di apposita richiesta di cancellazione dal ruolo, denunciando le condizioni di intassabilità dell'immobile (allegato in atti).


Dalle statuizioni che precedono, restando assorbite tutte le altre domande ed eccezioni di parte, la Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di pagamento impugnato. Condanna il Comune di Taormina, parte soccombente del giudizio, al pagamento delle spese processuali in favore de Telecom Italia Spa, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessive € 400,00, oltre IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Messina il 26.01.2017

IL Presidente e Relatore  
Giacchino Puglisi



Allegato 2

31-MAR-2017 12:10 Da: SUPPORTO PALERMO

00916870282

A: +39 06 9186xxxx

P.1

1360 2002 1/17

**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2014 00236340 06**

Emessa da Equitalia Nord SpA Agenzia della riscossione - prov. di Milano Viale dell'Innovazione 1/b 20128 MILANO

su incarico di:  
 Comune di San Michele di Ganzaria  
 Comune di Cisterna di Latina  
 Comune di Taormina  
 Comune di Lido  
 Comune di Nube  
 Consorzio di bonifica In destra Selo  
 Consorzio di bonifica Piave

06820140023634006000

**DESTINATARIO**

Spett. TELECOM ITALIA SPA

PIAZZA DEGLI AFFARI 2

20123 MILANO MI

Cod. Fisc 00471850016

Num. richiesta: 02534

**TELECOM ITALIA 11/06/2014  
 Prot. nr. 559/2014 RC 1 MI**

A seguito delle verifiche effettuate dall'entità sopra indicata, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartello devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agenzia della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE	SOMME DOVUTE
Comune di San Michele di Ganzaria	448,00
Comune di Cisterna di Latina	13.888,00
Comune di Taormina	2.505,00
Comune di Lido	178,00
Comune di Nube	279,20
Consorzio di bonifica In destra Selo	21.869,84
Consorzio di bonifica Piave	282,05
	diritti di notifica 5,88
<b>Totale da pagare*</b>	<b>euro 39.452,77</b>

\*Comprensivo del compenso per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagina seguente)

**Deve e come pagare**

- alle Poste;
- In Banca;
- agli sportelli dell'Agenzia della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agenzia della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento")

**Obbligazione di pagamento**  
 E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo la modalità dettagliate nell'apposita sezione

- In caso di ritardo nei pagamenti  
 All'importo dovuto si aggiungeranno:  
 - interessi di mora;  
 - maggiori compensi per il servizio di riscossione;  
 - eventuali spese per recupero forzato

In caso di mancato pagamento  
 L'Agenzia della riscossione può acquisire, anche con richiesta a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:  
 - fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, nautici, aeromobili);  
 - iscrizione di ipoteca sugli Immobili;  
 - esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, peggiate, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ritorsione**  
 Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'eventuale presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente



Ente che ha emesso il ruolo  
 Comune di Taormina Ufficio Tributi  
 Corso Umberto 146 98039 TAORMINA ME tel. 0942/610111

### DETTAGLIO DEGLI ADEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO N. 2013/002311

### DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSE IL RUOLO

Nella tabella che segue sono indicati i compensi e l'importo totale derivante dalla emissione del ruolo n. 2013/002311 (vedi "Dettaglio degli addebiti" punto 1).

1. RUOLO N. 2013/002311  
 Tasse rifiuti solidi urbani

Ruolo n. 2013/002311.  
 Resa esecutivo in data 24-09-2012.  
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è MARIO CILONA.

Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Comune di Taormina Ufficio Tributi, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi e ruolo	Compensi entro la scadenza	Compensi oltre la scadenza
4	2012 0434	Tasse smaltimento rifiuti e tributo provinciale VIA DAMIANO ROSSO D. DEPOS.MER. AUTOR., P.MQ. 460 MBSI 12 Imp. Icar. a ruolo € 2505,00 (di cui imposta 2178,00, ex ECA 108,90 ex MECA 108,90, trib. igiene ambientale 108,90, ammassamento 0,30)	2.505,00	0,00	225,45
<b>Totale</b>			<b>2.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,45</b>
<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>			<b>euro 2.505,00</b>		
<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>			<b>euro 2.730,45</b>		

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.  
 Vedere sezione "Informazioni utili".



PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** **SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANZO**

Taormina \_\_\_\_\_  
27 DIC. 2017

Il Segretario Generale  
Responsabile Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** **SUBORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANLIO**

Taormina \_\_\_\_\_  
28 DIC 2017

S. 797/17 PEN. 844/17  
E 507,52

Il Responsabile  
dell'Area Economica Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

# COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Verbale n. 62/2017 del 29/12/2017**

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 797/17 del 26.01.2017 emessa nel giudizio TELECOM ITALIA S.P.A. contro COMUNE DI TAORMINA.**

Considerato che in data 13/04/2017, prot. com.le n. 8339, è stata notificata a questo Comune la Sentenza esecutiva n. 797/10/17 del 26.01.2017, depositata in Cancelleria il 06.02.2017, con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Messina

a) ha accolto il ricorso della TELECOM ITALIA S.P.A ed annullato l'atto impugnato;

b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 oltre gli accessori di legge;

ATTESO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere al Sig. Arch. Tudisco Concetto Salvatore ammontano complessivamente ad € 31.713,20, sulla base della seguente specifica:

▶ spese di giudizio (fase introduttiva)	€ 2.227,00
▶ spese fase di istruzione e trattazione	€ 9.915,00
▶ spese per la fase di studio	€ 3.375,00
▶ spese per la fase decisionale	€ 5.870,00
▶ spese generali 15% (su € 21.387,00)	€ 3.208,05
▶ CPA 4% (su € 24.595,05)	€ 983,80
▶ IVA 22% (su € 25.578,85)	€ 5.627,35
▶ spese vive	€ 507,00

**totale complessivo € 31.713,20.**

**VISTO ed ACCERTATO**

di riconoscere, a favore della società TELECOM ITALIA S.P.A ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N.267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 507,52, scaturente dalla sentenza esecutiva della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n. 797/10/17 del 26.01.2017, depositata in Cancelleria il 06.02.2017;  
i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

**ESPRIME**

**PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

**INVITA**

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;
- b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

*Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.*


**L.c.s**

**Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava

Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

*Vittorio Sabato*



IL PRESIDENTE

*Antonio D'Aveni*



IL SEGRETARIO GENERALE

*Dr.ssa Carlotta Rossana*



---

É DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il Responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, 30 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

